



DETERMINAZIONE N. 117 DEL 30.12.2020

OGGETTO:

ACCORDO DI ACCREDITAMENTO TRIENNIO 2021-2023 CON I CAF DEL TERRITORIO PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE. APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI CONVENZIONE.

Progressivo Generale N. 04 in data 08.01.2021

IL RESPONSABILE L'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- il Comune è erogatore di prestazioni e servizi di carattere sociale assistenziale non destinati alla generalità dei cittadini o comunque collegati a determinate situazioni reddituali per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda corredata dall'attestazione ISEE;
- le scelte politiche nazionali e regionali in materia di interventi sociali sono sempre più orientate a fornire sostegni economici alle fasce deboli della popolazione mediante erogazione di risorse finanziarie integrative che permettano il superamento di situazioni di difficoltà economica o di emarginazione sociale e che, in molti casi, si tratta d'interventi di natura sperimentale soggetti a periodiche revisioni e adeguamenti nonché a verifiche dell'impatto e degli effetti prodotti sulla popolazione;
- ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, che ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo e per l'eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del Decreto citato;
- il D.P.C.M. 159/2013 "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*", entrato in vigore l'8/2/2014, ha introdotto, la nuova disciplina in materia di I.S.E.E., definendo nuovi criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata, giusta Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7-11-

- 2014 che ha approvato il modello tipo della nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, entrata in vigore il 1° gennaio 2015;
- l'art. 10, comma 6, del predetto DPCM 159/2013 prevede che la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), possa essere presentata oltre che direttamente alla sede I.N.P.S. competente per territorio, all'Amministrazione Pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione (Comuni) oppure direttamente dal cittadino attraverso il sistema informatico messo a disposizione dall'Inps;
 - gli articoli 65 e 66 della Legge 23.12.1998 n. 448, modificati dalla legge 17.05.1999 n. 144, hanno disposto la concessione di un assegno ai nuclei familiari con tre o più figli minori e un assegno di maternità alle madri (*quest'ultimo disciplinato dall'art. 4 del D.lgs. n. 151/2001*), giusta Decreto Ministeriale n. 452 del 21.12.2000;
 - il Comune, in base al DM 25-5-2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento;
 - il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 28.12.2007 "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute" ha, altresì, introdotto il cosiddetto bonus energia elettrica, esteso anche al settore del gas naturale, con l'articolo 46 comma 1-bis del Decreto Legge n. 248 del 31.12.2007 convertito con Legge n. 31 del 28.02.2008, gestito dai Comuni, giusta Convenzione con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e l'Autorità per l'energia elettrica e gas n. 117/08 del 6 agosto 2008 e successivo Protocollo d'Intesa del 24.12.2008 tra l'ANCI e la Consulta Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale per l'approvazione di una convenzione tipo tra Comuni e CAF per la gestione dei predetti bonus energia elettrica e gas naturale, tenuto conto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
 - i Comuni, ai sensi dell'art. 3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21-12-2000 n. 452 e s.m.i, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria, possono avvalersi dell'attività di supporto dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF), di cui alla L. n. 413/91, mediante apposite convenzioni, da stipularsi ai sensi dell'art. 2 comma 2 del DPCM n. 305 del 21/07/99;
 - l'INPS ha stipulato apposita convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle Dichiarazioni Sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle medesime, e, in caso di delega, ai sensi dell'articolo 2, comma 2) del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7-11-2014, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
 - in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, i CAF possono avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazio-

ni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

CONSIDERATO che:

- con propria determinazione n. 60 del 08-10-2018 è stato affidato, stipulando apposito accordo/convenzione, l'attività di assistenza ai cittadini per la ricezione e gestione pratiche riguardanti l'assegno di maternità e nucleo familiare, con il CAF NAZIONALE DEL LAVORO Srl, CAF ITALIA S.r.l., UNIONE AGRICOLTORI SERVIZI VIBO S.r.l. per gli anni 2019 e 2020;
- l'accordo sottoscritto in data 8-10-2018 prevedeva la durata di due anni con scadenza al 31.12.2020;
- in considerazione della scadenza dell'accordo sottoscritto tra questo Ente ed i CAF suddetti, operanti sul territorio comunale, per la gestione delle pratiche riguardanti l'assegno di maternità e nucleo familiare, si rende ora necessario dar corso alle procedure per il nuovo "accreditamento";
- Sono diversi oggi i CAF che offrono assistenza in materia fiscale sul territorio, per cui è intendimento dell'Amministrazione continuare ad avvalersi nel prossimo triennio della collaborazione dei Centri di Assistenza Fiscale che hanno sede operativa a Filadelfia;

RICONOSCIUTA, quindi, la necessità di affidare tale servizio ai Centri di Assistenza Fiscale disponibili, presenti sul territorio, per la capillarità della loro azione, per le particolari conoscenze fiscali possedute dagli operatori, rappresentando così l'interlocutore privilegiato, che riunisce tutte le competenze e le funzioni necessarie, assistendo i cittadini per la presentazione delle richieste degli assegni maternità e nucleo con tre figli minori e della DSU correlata ed essendo soggetti abilitati alla ricezione della successiva attestazione ISEE da parte dell'INPS;

RITENUTO, pertanto, opportuno:

- dare garanzia del principio di parità di trattamento, assicurando una situazione di pari opportunità tra tutti i CAF presenti sul territorio, che potrebbero avere interesse a collaborare con l'Ente;
- continuare a garantire l'effettuazione di tale servizio attraverso una pluralità di soggetti, in modo da ottenere la massima capillarità di sportelli operativi sul territorio a beneficio dei cittadini che intendono accedere alle prestazioni sociali agevolate in argomento.

VALUTATO di dover provvedere in merito, predisponendo appositi schemi di accordo e pubblicando un avviso pubblico rivolto a tutti i CAF già presenti sul territorio, o che intendessero esserlo, che vogliano sottoscrivere apposito accordo con questo Ente, al fine di fornire il necessario supporto ai cittadini nella compilazione delle istanze relative ai predetti interventi sociali;

VISTO, a tale scopo, l'allegato schema di "Accordo" e connesso Avviso Pubblico non competitivo e relativa "Istanza di partecipazione", finalizzati ad ottenere manifestazione d'interesse alla stipula dell'apposito Accordo 2019/20 da parte dei C.A.F. con sede operativa nel Comune di Filadelfia per il servizio in oggetto, che non comporta oneri a carico del Comune;

ATTESO che la competenza dell'adozione del presente provvedimento spetta al sottoscritto in qualità di Dirigente, ai sensi dell'art. 107 comma 2 del T.U.E.L., n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i.;

DI APPROVARE le regole di accreditamento dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) iscritti all'Albo Nazionale, con sede operativa nel Comune di Filadelfia, abilitati alla gestione delle attestazioni relative alla situazione economica dei soggetti richiedenti le prestazioni sociali agevolate in oggetto (assegno di maternità e nucleo familiare con almeno tre minori - art. 65 L. 448/98 e art. 74 L. 151/2001), come estesamente indicato nell'allegato schema di accordo e connesso modulo, attraverso cui i CAF aspiranti all'accredimento possono registrare la loro adesione allo stesso;

DI APPROVARE, a tale scopo, lo schema di: "Avviso Pubblico non Competitivo" (sub A), "Accordo di accreditamento" triennio 2021/2023 (sub B), "Istanza di partecipazione" (sub C), allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO, infine, che:

- a. con successivo atto si provvederà a formalizzare l'elenco dei CAF, in possesso dei requisiti, che hanno manifestato interesse all'accredimento per lo svolgimento dell'attività in esame, invitandoli alla sottoscrizione dell'accordo;
- b. l'Accordo in esame sarà stipulato in forma di scrittura privata, mediante sottoscrizione per accettazione da parte del legale rappresentante o suo delegato;
- c. l'attività oggetto dell'Accordo non comporta oneri a carico del bilancio comunale, né a carico dei cittadini;
- d. il cittadino è libero di rivolgersi a qualsivoglia CAF territoriale accreditato/convenzionato per la presentazione della propria istanza e per riceverne la relativa assistenza gratuitamente;
- e. l'Accordo è sottoscrivibile con tutti i CAF che ne formalizzino espressa richiesta, anche successivamente, a seguito eventuali nuove aperture di sedi sul territorio.

La presente Determinazione:

- va pubblicata all'Albo pretorio di quest'Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Area Amministrativa;
- è immediatamente esecutiva, in quanto non necessita del visto di regolarità contabile non comportando impegno di spesa. –

IL RESPONSABILE L'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Geom. Francesco Conidi